

IL DECRETO-LEGGE N. 69 DEL 2023: “SALVA-INFRAZIONI-UE”

Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, **approvato definitivamente dalla Camera**, prevede disposizioni urgenti **per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea** e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il provvedimento era originariamente composto da 27 articoli, per un totale di 78 commi, risulta ora incrementato, dopo l'esame del Senato, a 39 articoli, per un totale di 119 commi; l'intenzione per il Governo è quella di **ridurre il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea** nonché **prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione** ovvero **l'aggravamento di quelle esistenti**.

Si continua, purtroppo, a legiferare utilizzando in maniera immotivata la decretazione d'urgenza, come ha ricordato [Claudio Stefanazzi \(PD-IDP\)](#), [nel suo intervento in Aula](#). Ne è ulteriore riprova questo decreto-legge, che va addirittura a soppiantare lo strumento naturale con cui evitare o sanare le infrazioni comunitarie, cioè la legge europea.

Tra le modifiche apportate durante l'esame al Senato c'è l'articolo 9-bis concernente **l'acciaieria Ilva di Taranto**, introdotto con **un emendamento del Governo**, come se avesse qualche utilità nel chiudere o mettere al riparo il nostro Paese da qualche infrazione comunitaria. Si tratta, invece, di **“un inganno”**, come ha spiegato [Marco Lacarra \(PD-IDP\)](#) [intervenendo durante l'esame delle pregiudiziali di costituzionalità](#). Un emendamento del Governo, **senza alcuna possibilità concreta di essere valutato e modificato** nei contenuti – un ennesimo decreto-legge, che **arriva in questo ramo del Parlamento “blindato”** – che torna a incidere, sulla questione dell'Ilva, **“con decisioni intollerabili e palesemente contrarie ai principi dettati dalla nostra Costituzione”**. Si fa riferimento a due infrazioni in particolare, l'una riguardante le emissioni industriali e l'altra riguardante la qualità dell'aria; in realtà questa disposizione “esporrà l'Italia a nuove infrazioni e ben più gravi”.

“Se il presupposto – ha sottolineato **Marco Lacarra** – è che l'attività debba proseguire sempre e comunque, a prescindere da qualsiasi provvedimento giurisdizionale, il risvolto non può che essere atrocemente univoco: **meno tutela per la salute dei tarantini, per l'ambiente, per il territorio, per la sicurezza di chi lavora negli stabilimenti**. A ciò si aggiunge **l'estensione dello scudo penale** anche per i provvedimenti legati alla **decarbonizzazione** che, signor Presidente, possiamo dire senza tema di smentita essere **ogni giorno più lontana dal diventare una realtà**”.

Che ha fatto il Governo? Si chiede, [nel suo intervento in Aula](#), [Claudio Stefanazzi \(PD-IDP\)](#): “Stoppa questo percorso, costato tanto alla comunità tarantina e **si avvia su una strada** che purtroppo non **ha più come meta la decarbonizzazione**, perché, all'opposto di quanto il Governo dice, è evidente che **la transizione non è più un obiettivo**, motivo per

cui quell'assurdo riferimento al termine certo entro cui realizzare i progetti per l'acciaio verde suona come una presa in giro e non come una assicurazione. Ciò perché **un termine certo**, Presidente, **c'era già, il termine del 30 giugno 2026**, termine entro cui il **PNRR** e, con esso, i **progetti di utilizzo dell'idrogeno sull'Ilva** avrebbero dovuto completarsi e, invece, scompaiono anche quelli: un miliardo di euro spazzato via, e non si sa bene perché e con quale destinazione”.

Altrettanto severo il giudizio di **Ubaldo Pagano**, [nell'annunciare il voto contrario del PD-IDP sulla questione di fiducia](#): “La questione dell'Ilva sarà ricordata in futuro come **uno dei più atroci scandali industriali del nostro Paese**, di cui, senza nascondersi, tutti hanno responsabilità evidenti e per cui, pur non essendo direttamente responsabile, non finirò mai di scusarmi. Da quando il **Governo Meloni** si è insediato, **tutti gli sforzi fatti negli ultimi anni sono stati smantellati, uno alla volta**. Avevamo costruito i contorni di un futuro differente, un futuro in cui davvero la produzione di acciaio potesse convivere con il rispetto per le persone, il mare, l'aria e non rappresentare un'atroce alternativa”.

Non è questo l'unico aspetto grave del provvedimento, come ha sottolineato [Maria Anna Madia \(PD-IDP\)](#), [nel suo intervento in discussione in discussione generale](#), cito ad esempio “il **trasferimento al TAR** del diritto di un ricorrente **di fronte a un provvedimento di respingimento alla frontiera**. Noi crediamo che il trasferimento al TAR, e non al giudice ordinario, sia una scelta sbagliata. Noi crediamo altresì che, **nell'estate più rovente** di sempre, i **Vigili del fuoco avrebbero dovuto avere più investimenti e più risorse** per poter svolgere il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono. Noi crediamo, ancora, che **l'intervento sui docenti**, presente in questo decreto, **sia parziale nella sostanza e nel contenuto** ma anche **parziale nella platea** perché non si capisce perché debbano essere **esclusi i docenti delle scuole paritarie**”

Il Gruppo parlamentare del **Partito Democratico** ha pertanto annunciato il **voto di astensione** su questo decreto-legge. “Ci asterremo – [ha dichiarato Giovanna Iacono \(PD-IDP\)](#) – perché **non possiamo e non vogliamo sottrarci alle responsabilità**, che abbiamo come partito e come Paese, **nei confronti dell'Europa** e delle sue istituzioni. Sappiamo che l'Italia è tra i Paesi europei più in difficoltà sul fronte delle procedure di infrazione, ma non possiamo votare questo provvedimento, perché riteniamo che sia **l'ennesimo provvedimento** che, in modo **raffazzonato e poco serio**, tenta di **affrontare criticità messe in luce dall'Unione europea**, senza peraltro riuscirci. Ci asterremo perché da questo Governo, come su molti altri temi, **non è arrivata una proposta coerente, seria e ambiziosa per continuare con il buon lavoro fatto dai Governi precedenti** al fine di **ridurre le procedure di infrazione aperte** nei confronti del nostro Paese, **l'aggravamento di quelle esistenti**, **l'apertura di nuove procedure** ed evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” (già approvato dal Senato) ([AC 1322](#)).

CONTENUTO

Nel rinviare alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera per una disamina più puntuale e dettagliata, si illustrano **sinteticamente i contenuti del provvedimento**, così come approvato dal Senato.

L'articolo 1, comma 1, introduce una **nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti** nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Si prevede infatti che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d'Italia, dopo avere verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi, **dichiari l'esistenza di tale inadempimento**, con la conseguenza che **i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi**, entro i limiti ordinariamente previsti, **tramite i sistemi di garanzia**. Sono previste le necessarie **modifiche di coordinamento** nell'ambito del **Testo unico bancario**. Sono altresì introdotte due modifiche dirette a recepire ulteriori **richieste di rettifica della normativa nazionale** in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il **limite di 100 mila euro**). Gli interventi descritti sono stati effettuati a seguito dei rilievi formulati nel **Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA**.

L'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dal Senato, ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di **estinzione anticipata dei crediti al consumo**, prevedendo l'applicazione delle disposizioni vigenti alla **data della sottoscrizione dei contratti**, l'esclusione dalla riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le **modalità di calcolo delle riduzioni** del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti. Tali principi si applicano nel rispetto del **diritto dell'Unione europea**, come interpretato dalle **pronunce della Corte di Giustizia**.

L'articolo 1-bis, nelle more di un intervento più strutturale sul **Codice della crisi d'impresa**, introduce una **disciplina transitoria dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione** anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

L'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi **dell'imposta di registro agevolata** (aliquota del 2%) per gli **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso** e agli atti traslativi o costitutivi della **nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione** relativi alle stesse, previsti **per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro**. Al riguardo, ricorda che con la **procedura di infrazione 2014/4075** sono stati infatti sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al **testo unico delle disposizioni**

concernenti l'imposta di registro, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro al 2% (analoga a quella prevista per l'acquisto della prima casa di residenza) se l'acquirente, cittadino italiano, si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro (anche se non elegge la residenza nel comune ove tale immobile è ubicato). La modifica in esame, rispondendo ai **rilievi della Commissione**, sopprime pertanto **l'individuazione soggettiva dell'agevolazione**, ovvero la qualifica di **cittadino italiano emigrato all'estero**, legandola ad un **criterio oggettivo** non legato più alla cittadinanza.

L'articolo 3, finalizzato alla risoluzione della **procedura di infrazione 2021/2170**, in tema di **mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile**, consente alla **CONSOB** di **trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo** le **carte di lavoro o altri documenti** detenuti da legali o da **imprese di revisione contabile** abilitati in Italia e le **relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili**. La trasmissione di tali dati può avvenire **a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea** e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel **regolamento GDPR**. Tali modifiche scaturiscono dall'esigenza di conformare il diritto nazionale alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della **procedura di infrazione 2021/2170**.

L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 82 del 2022, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui **requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi**, al fine di addivenire alla chiusura della **procedura di infrazione n. 2023/2015**.

Si tratta di **prodotti e servizi destinati a persone con disabilità**. Anche altre persone con limitazioni funzionali beneficerebbero della direttiva in titolo, come ad esempio gli **anziani**, **le donne in gravidanza** ma anche coloro che viaggiano con bagaglio.

L'articolo 4 introduce nelle disposizioni sul **processo penale** a carico di **imputati minorenni** una norma volta a **prevedere** che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, **la polizia giudiziaria informi**, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, **altra persona idonea maggiorenne**, qualora ciò risulti necessario **a salvaguardare il superiore interesse del minore**. L'articolo in commento modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Rileva che in tal modo viene data attuazione alla **direttiva 2013/48/UE** (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il **titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima** della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, **nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo**. Osserva che il mancato recepimento nell'ordinamento interno di questa disposizione costituiva oggetto della **procedura di infrazione n. 2021/2075**.

L'articolo 5 modifica la **disciplina del computo** (su domanda) dei **periodi di contribuzione pensionistica** maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, **presso organizzazioni internazionali**.

L'articolo 6 reca modifiche alla **disciplina legislativa in materia di pubblicità nel settore sanitario**, finalizzate a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso **NIF 2020/4008**, in ordine alla **violazione del principio della libera concorrenza**.

La **disciplina vigente** è stata **oggetto di osservazioni della Commissione europea**, secondo la quale il divieto di fornire informazioni a carattere promozionale o suggestivo, così come configurato dalla legge di bilancio 2019, sarebbe incompatibile con le norme UE in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi. In base al nuovo testo introdotto dall'articolo in esame, ad essere **vietata è la veicolazione di elementi a carattere attrattivo e suggestivo**, tra cui **comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni**, che possano **determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari**. Viene specificato che le comunicazioni informative devono essere funzionali a garantire il **diritto ad una corretta informazione sanitaria**; nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie.

L'articolo 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un **fondo con una dotazione di 10 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il **finanziamento degli interventi di individuazione delle aree**, in cui si stima che la **concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento** in un numero significativo di edifici.

Al riguardo, precisa che la **direttiva 2013/59/Euratom**, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, obbliga infatti gli Stati membri a predisporre un Piano d'azione per il radon che affronta i rischi a lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua.

Osserva che la **mancata adozione e attuazione del Piano nazionale d'azione per il radon** – che affronta i rischi a lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua – prevista dalla **direttiva 2013/59/Euratom**, ha comportato l'avvio della **procedura di infrazione 2018/2044/ENER**.

L'articolo 8, modificato dal Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un **fondo con una dotazione di 10 milioni di euro** ogni anno dall'anno 2023 all'anno 2031, per il **finanziamento degli interventi di riduzione e prevenzione del radon** negli ambienti chiusi e per interventi sinergici di

efficientamento energetico, qualità dell'aria negli ambienti chiusi e **prevenzione e riduzione del gas radon indoor**.

L'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede – al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla [rete Natura 2000](#) – l'istituzione di **un fondo**, con una **dotazione complessiva di 15 milioni di euro per il biennio 2023-2024**, volto a finanziare investimenti da parte delle regioni **per la realizzazione di misure di ripristino** attivo e **acquisto di strumentazione** utile al **monitoraggio dell'efficacia di tali azioni**, finalizzate alla conservazione della biodiversità.

L'articolo 9 modifica gli articoli 6 e 7 del **codice della strada** (decreto legislativo n. 285 del 1992), consentendo alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano di stabilire **riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali**, limitatamente ai **tratti che attraversano centri abitati** ovvero che sono **ubicati in prossimità degli stessi**, finalizzato a **ridurre le emissioni inquinanti** connesse ai trasporti. Si introduce, inoltre, la possibilità, per i comuni, di **stabilire diversi tempi di permanenza** massimi **all'interno di una determinata ZTL**, anche differenziati in relazione alle categorie di veicoli o utenti. La finalità è quella limitare le emissioni nocive derivanti dal traffico e di **al migliorare la qualità dell'aria**.

L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, **disciplina alcuni aspetti della gestione dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto**, al fine di agevolare la definizione delle **procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299**.

Per quanto concerne il contenuto dell'articolo in esame, si segnala che il comma 1, lettera a), prevede **l'applicazione, in caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture** di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria delle disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, delle **norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale** (aggiunti dal comma 2), mentre con la lettera b) dello stesso comma, viene **aggiornata la disciplina relativa alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione** nel sito ILVA di Taranto.

In particolare, il comma 1-*septies* prevede che, nel caso in cui la **prosecuzione dell'attività** sia stata **autorizzata dopo il sequestro**, l'amministratore giudiziario ovvero il commissario straordinario possa **proseguire l'attività anche quando il provvedimento di confisca è divenuto definitivo**, se così viene disposto dal giudice dell'esecuzione. Il comma 1-*octies* prevede che, in caso di **imprese ammesse all'amministrazione straordinaria** di questa natura il **sequestro preventivo non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro**, se l'amministrazione straordinaria è **intervenuta dopo il verificarsi dei reati** che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro (lettera a), se dopo il sequestro sia stata **autorizzata la prosecuzione dell'attività** (lettera b); se sono in corso di attuazione **prescrizioni impartite dalle competenti autorità dirette a tutelare i beni** giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale (lettera c); se il soggetto cui i beni vengono trasferiti **non risulti riconducibile**, direttamente o indirettamente, **al soggetto che ha commesso i reati** o gli illeciti amministrativi da cui è

originato il sequestro (lettera *d*) e infine, se è stata verificata la **congruità del prezzo** (lettera *e*).

Ai sensi del comma 1-*novies* nelle ipotesi contemplate dal comma 1-*octies* il corrispettivo della cessione è **depositato** dagli organi dell'amministrazione straordinaria **presso la Cassa delle ammende**, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, **fino alla conclusione del procedimento penale**, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente.

Il comma 1-*decies* – per le finalità di cui al comma 1-*octies*, lettera *c*), – **affida la verifica** relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale a un **comitato di cinque esperti**, nominato dal **Ministro dell'ambiente**.

Il comma 3 dell'articolo 9-*bis* in commento prevede che la nuova disciplina sopradescritta si applichi **anche in caso di confisca e di sequestro preventivo**.

Il comma 4 estende l'operatività delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai **provvedimenti di sequestro o di confisca non ancora definitivi** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Inoltre il comma 5 estende **l'ambito di applicazione** delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 alla **realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio** presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA s.p.a. in applicazione dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1. Il comma 6, infine, contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il **bilanciamento** tra le esigenze di **continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione** e la **tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana**.

L'articolo 10 prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il **divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso** (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle **regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto** in cui risultano superati i **valori limite** giornaliero o annuale di **qualità dell'aria ambiente**, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.

Sono disciplinate, inoltre, le **esclusioni dall'ambito di applicazione del divieto** e le **sanzioni** applicabili in caso di inosservanza dello stesso, nonché recate disposizioni per **l'incentivazione dell'uso sostenibile del materiale vegetale** in luogo dell'abbruciamento. Le **disposizioni richiamate sono volte ad evitare l'aggravamento della** procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il particolato e, allo stesso tempo, orientare l'utilizzo dei residui vegetali agricoli e forestali verso pratiche circolari, quali la trasformazione degli stessi in un prodotto (*pellet* o combustibile per teleriscaldamento ad esempio). La limitazione prevista dalla norma in esame è legata al **Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico** (PNCIA) adottato, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, con il DPCM del 23 dicembre 2021.

L'articolo 10-bis reca disposizioni in materia di applicazione del **prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**, prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. La disposizione si rende necessaria al fine di dare **attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea** (in particolare, le sentenze del 27 giugno 2019 – resa nella causa C-348/2018 –, dell'11 settembre 2019 – resa nella causa C-46/2018 – e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019) che hanno dichiarato **le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea**.

L'articolo 11 estende al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il **diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo**, ai fini giuridici ed economici, **del servizio non di ruolo prestato presso tali istituzioni**. In relazione al **personale docente**, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il **personale tecnico e amministrativo** si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo. **Ai fini previdenziali**, le disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate **a decorrere dal 14 giugno 2023** (data di entrata in vigore del decreto in esame). Con una norma, inserita dal Senato, si consente alle istituzioni AFAM di indire, a determinate condizioni, **“procedure di reclutamento straordinarie”**, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare. Questo articolo mira a superare le criticità constatate nella **procedura di infrazione n. 2014/4231**.

L'articolo 12 – in risposta a una **procedura di infrazione relativa al personale volontario** impiegato per le necessità delle **strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** – riserva a tale personale **un incremento di dotazione organica** e corrispettiva **assunzione straordinaria di complessive 550 unità**; nonché prevede una **riserva del 30% dei posti** per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco **relative all'anno 2023**. Le disposizioni di questo articolo, in particolare, sono tese a far venire meno i richiami dei **volontari “discontinui”** (tali da aver innescato l'avvio di una **procedura di infrazione**, la **n. 2014/4231**), senza per questo tramutarli in rapporti a tempo determinato, rispetto al quale essi sono ritenuti mantenere, in sede operativa e applicativa, elementi di differenziazione.

L'articolo 13 aggiunge, ancora per questa tipologia di **personale volontario (“discontinui”)**, una **riserva del 30% dei posti disponibili** nelle prossime **assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco**; fa salva, inoltre, la disciplina vigente del personale volontario, solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo, ponendo al contempo alcune disposizioni transitorie o di raccordo con le sollecitazioni giungenti dalla Commissione europea. Le disposizioni di questo articolo concernono, dunque, non il solo personale **volontario “puro”** ma anche quello **“discontinuo”**.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di **riconoscimento del servizio**, agli effetti della carriera, **per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche**, immesso in ruolo a fare data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che **i servizi cosiddetti "pre-ruolo" del personale scolastico**, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano **riconosciuti per intero**, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio della procedura d'infrazione 2014/4231, in ragione del **principio di non discriminazione dei lavoratori** a tempo indeterminato e a tempo determinato.

L'articolo 15, per l'anno 2023, estende il riconoscimento della **Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione** dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n.107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, **anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile**, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.

L'articolo 16 individua il **Ministero della giustizia** quale **Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni** sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). La norma è adottata **al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione**.

L'articolo 17, modificato dal Senato, attribuisce la **qualifica di "carte valori" agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente** rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano **soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente**. Tali attestazioni sono **prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto ed il Ministero dell'interno. Sono altresì soggette ad imposta di bollo e ai diritti fissi e di segreteria.

L'articolo 18 provvede ad una serie di **adeguamenti della normativa italiana** ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare – entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen – l'istituzione di **un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)**; **l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES)**, con registrazione dei **dati di ingresso e di uscita** nonché relativi al **respingimento**, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i **sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti** e nel settore **della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione**. Tra le disposizioni dettate da questo articolo figurano l'attribuzione espressamente in capo al **Tribunale amministrativo regionale** della competenza a decidere quale **autorità giudiziaria sul ricorso** avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle **"autorizzazioni di viaggio"** od il provvedimento di **divieto di reingresso** del cittadino di Paese terzo "fuori-termine" identificato, durante i

controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Nel corso dell'esame presso il Senato, si è aggiunta l'attribuzione al **Tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento** dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso.

L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, apporta una serie di modifiche alla legge n. 69 del 2005, recante **disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri**, in attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio Europeo, il primo strumento giuridico dell'UE riguardante la cooperazione in materia penale fondata sul principio di riconoscimento reciproco. Tali modifiche si rendono necessarie per il pieno adeguamento alla disciplina della decisione quadro – come interpretata dalla Corte di giustizia – a seguito degli interventi sull'articolo 18-bis della legge n. 69 del 2005, in tema di **motivi di rifiuto facoltativo della consegna**.

L'articolo 18-ter, introdotto in sede referente in Senato, integra con alcune previsioni il decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione di una direttiva europea (2004/38/CE) relativa al **diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri**.

L'articolo 19 modifica la **legge di bilancio 2022** al fine di prevedere che le **agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali** riconosciute dal CONI siano subordinate alla **destinazione del 100% (anziché del 20%) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali**. La misura è finalizzata a **favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva**, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega n. 86 del 2019. Essa non rientra nella nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 20, modificato dal Senato, novella la legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di **rilascio dei passaporti**, introducendo una nuova disciplina relativa al **rilascio** e al **ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età** e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Secondo quanto riferito nella relazione illustrativa, la disciplina nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge poneva **dubbi di incompatibilità con i principi del diritto UE**, e in particolare **con la libertà di circolazione** che può tollerare limitazioni solo quando queste siano rispondenti al principio di proporzionalità. Questo in ragione anche della lunghezza dei **tempi per l'ottenimento dell'autorizzazione del giudice tutelare**.

L'articolo 21 reca disposizioni in materia di **regime di interrompibilità del carico elettrico**, che consente al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (**TERNA**

S.p.A.) di intervenire con delle interrompibilità del servizio al fine di **mantenere in equilibrio la rete** e, quindi, il sistema elettrico nazionale nel suo complesso. La modifica normativa **recepisce, le puntuali osservazioni della Commissione europea** intervenendo sui commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 che disciplina la materia. Relativamente al comma 18, elimina il riferimento a più servizi di interrompibilità e alle "società utenti finali", nonché estende la partecipazione al servizio anche agli accumuli. Per quanto attiene al comma 19, invece, come richiesto dalla Commissione stessa, ne viene prevista l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L'articolo 22, come modificato al Senato, prevede che gli **investimenti sulle reti e impianti di distribuzione del gas in comuni montani** in zona climatica "F" o in **comuni del Mezzogiorno da metanizzare**, ai fini della loro remunerazione mediante la tariffa a carico dei consumatori, siano **valutati, nell'ambito dell'analisi costi-benefici**, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al **loro contributo al processo di decarbonizzazione**, nonché **all'incremento del grado di efficienza e flessibilità** delle reti e degli impianti stessi. Affida poi all'ARERA il compito di tener conto, nella determinazione delle **tariffe del gas**, dei **maggiori costi di investimento nei medesimi comuni**, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi **interventi funzionali** a garantire **l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile**. La disposizione in esame è stata modificata proprio per **recepire le osservazioni della Commissione europea**, riformulando il testo della norma di dubbia compatibilità con il diritto UE, anziché disponendone l'abrogazione.

L'articolo 22-bis, inserito nel corso dell'esame in Senato, **limita la facoltà del fornitore** di energia elettrica di **imporre ai propri clienti il pagamento di una somma** di denaro in caso di **recesso anticipato da un contratto di fornitura ai soli contratti a tempo determinato** e a prezzo fisso. **Abroga**, inoltre, la disposizione che consente a Terna di **realizzare sistemi di accumulo** per una capacità pari a quella non aggiudicata tramite asta.

L'articolo 22-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, **abroga** la norma che **demandava all'ARERA** di provvedere, entro il 12 dicembre 2012, ad **adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale** secondo criteri volti a rendere più flessibile ed economico il relativo servizio **a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale**. Nella relazione tecnica del provvedimento, si afferma che si intende così **adeguare le disposizioni nazionali alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato** e, in particolare, di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.

L'articolo 23 reca **l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE** n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente **in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura** e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a **duplice uso** (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari).

L'articolo 24 attua la direttiva 2022/738/UE, la quale a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE in tema di **noleggio di veicoli senza conducente** (cosiddetto «*car rental*»), in modo da **consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture**. Le nuove disposizioni esplicitano la vigenza del **principio di libero stabilimento e circolazione** delle imprese di trasporto merci che utilizzino servizi di locazione di mezzi senza conducente.

L'articolo 24-bis modifica il decreto legislativo n. 70 del 2014 in materia di **diritti e doveri dei passeggeri ferroviari**, al fine di adeguare l'ordinamento italiano al regolamento 2021/782/UE. Introdotta in sede referente al Senato, la disposizione è volta a riformare il **meccanismo dei reclami degli utenti dei servizi ferroviari**, adeguandolo al nuovo regolamento UE.

L'articolo 24-ter, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, ampliando **le possibilità di ricorso, ai fini dell'affidamento di alcuni contratti pubblici** (in particolare quelli relativi al **PNRR-PNC**), **della procedura negoziata** senza pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 25 modifica le norme di attuazione della disciplina europea in materia di **pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare**. In primo luogo, vengono espressamente incluse nel relativo ambito di applicazione le **cessioni di prodotti agricoli ed alimentari** eseguite da **fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi** quando l'acquirente è stabilito in Italia. In secondo luogo, viene modificata la **disciplina relativa all'annullamento degli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili**, mantenendo il divieto in caso di preavviso inferiore a 30 giorni, ma non escludendo che l'annullamento dell'ordine con **un preavviso superiore a tale termine possa essere ugualmente classificato come pratica commerciale sleale**, ove il preavviso sia considerato talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti. Infine, viene previsto che le **denunce relative all'attuazione di pratiche commerciali vietate** possono essere presentate all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

L'articolo 25-bis, introdotto al Senato, è volto ad attuare la direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la **revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato**.

L'articolo 26 reca la **quantificazione degli oneri** e indica le corrispondenti fonti di **copertura finanziaria**.